

N. R.G 6224/2019

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

Il Giudice dott. Luca Fuzio

Letti gli atti della causa indicata in epigrafe;

letta in particolare l'istanza per dichiarazione di sospensione di asta giudiziaria ex art. 13, comma 14, D.L. n. 183/2020 depositata in data 27.01.2021 dai signori Giuseppe e Lilliana, assistiti dall'Avv.

;

rilevato che con la predetta istanza i ricorrenti hanno chiesto che il Giudice, in applicazione dell'art. 13 4° c. D.L. n. 183/2020, che ha prorogato sino al 30.06.2021 il termine di sospensione ex art. 54 ter previsto dalla legge n. 27/20 per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il bene pignorato costituisca abitazione principale del debitore, sospendesse la vendita prevista, nell'intestato giudizio di divisione endoesecutiva, essendo il bene pignorato (quota di ½ degli immobili siti in Comune di Calcinate, viale delle Rose, di proprietà del sig. iscritto in catasto a Foglio 13, particella 1394, subalterno 4), essendo il bene medesimo prima ed unica casa di abitazione di entrambi i ricorrenti;

rilevato che l'art. 54-ter D.L. 17/3/2020, n. 18, inserito dalla Legge (di conversione) del 24 aprile 2020, n. 27, poi modificato (dapprima) dall'art. 4, comma 1, primo periodo del D.L. 28/10/2020, n. 137 e (in seguito) dall'art. 13, comma 14, D.L. 31/12/2020, n. 183, attualmente prevede che «*Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 30 giugno 2021, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore*»; ritenuto che la norma in commento assume evidente natura emergenziale ed ha indubbiamente carattere di norma eccezionale, derogando al regolare



svolgimento del processo esecutivo con la sospensione temporanea del diritto del creditore di conseguire il soddisfacimento del proprio credito attraverso l'espropriazione forzata; nel caso di specie, l'ambito operativo della sospensione è indicato nei dettagli nella norma, che lo individua sia con riferimento alla tipologia di procedure (pignoramenti immobiliari) sia alla normativa di riferimento (art. 555 c.p.c.);

ritenuto, conseguentemente, che, stante la natura eccezionale della norma, essa non sia suscettibile di interpretazione analogica, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, potendo pertanto applicarsi esclusivamente alle ipotesi di vendita avvenuta in sede di procedura di esecuzione immobiliare, che abbia ad oggetto un bene costituente l'abitazione principale del debitore;

ritenuto, ancora, che, come recentemente affermato, da ultimo, dalla Suprema Corte con la sentenza n. 21218 del 02.10.2020 (Sez. VI) la divisione endoesecutiva, sebbene strumentale alla liquidazione del compendio immobiliare pignorato per quota non costituisce una fase dell'espropriazione forzata, ma resta una parentesi cognitiva autonoma, oggettivamente e soggettivamente distinta dalla procedura espropriativa che ne ha cagionato l'introduzione, tanto da non poter essere considerata, appunto, né una continuazione né una fase della procedura esecutiva immobiliare in corso;

ritenuto, peraltro, che vada riconosciuta l'evidente correlazione, sia pure meramente funzionale, tra i due autonomi procedimenti (come affermato dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata e, prima, con la sentenza della III Sezione n. 6072 del 18.04.2012), cosicché la vendita che viene disposta, in caso di rilevata indivisibilità del bene oggetto della domanda di divisione, ha al contempo la finalità immediata di consentire la separazione delle rispettive quote fra i comproprietari ma anche quella mediata e innegabile di consentire l'individuazione della quota di pertinenza del debitore esecutato per consentirne l'aggressione da parte dei creditori, sia pure attraverso la riassunzione della procedura esecutiva;

ritenuto, peraltro, che nel caso di specie gli istanti non chiedono la sospensione del giudizio divisionale, ma proprio ed esclusivamente della sola fase della vendita che in tale giudizio è stata disposta dal G.E. con ordinanza in data 19.12.2020;



ritenuto che la vendita così disposta è assimilabile, anche in virtù del collegamento funzionale tra i due giudizi sopra indicato, in tutto alla vendita disposta in sede esecutiva, stante, da un lato, l'espreso richiamo contenuto nell'art. 788 3° c. c.p.c. all'applicazione alla medesima delle norme contenute negli artt. 570 e seguenti c.p.c. (esattamente le stesse menzionate nel sopra riportato art. 54ter per identificare i casi di sospensione ex lege) e, dall'altro, l'interpretazione consolidata offerta dalla Suprema Corte che, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18185 del 29.07.2013, ha affermato il principio per cui *“Nell’ordinanza prevista dal primo comma dell’art. 788 c.p.c. deve ravvisarsi la previsione di due distinte ed autonome determinazioni del giudice istruttore che hanno natura e contenuti diversi e che vanno, di conseguenza, assoggettate a differente disciplina: l’una, con la quale il giudice, nell’ambito del giudizio di divisione, secondo la specifica previsione normativa, accerta che “occorre procedere alla vendita dell’immobile” e, quindi, decide di provvedere ex art. 576 c.p.c.; l’altra, con la quale, sulla base di tale premessa, stabilisce le modalità dell’incanto, giusta la previsione dei detti artt. 576 ss. c.p.c. cui all’uopo rinvia la seconda parte dello stesso primo comma dell’art. 788 c.p.c.”*, espressamente specificando che quest’ultima determinazione, ponendosi *“già al di fuori dell’ambito della disciplina del giudizio di divisione, è soggetta, in virtù del sopra richiamato rinvio, alla disciplina degli artt. 576 ss. c.p.c. al pari di tutti gli atti successivi e, di conseguenza, anche alla disciplina generale del processo d’esecuzione...”*;

ritenuto che la riconosciuta applicabilità alla vendita nel giudizio di divisione endoesecutivo delle norme sul processo esecutivo comporta, fra l'altro, anche l'applicazione dell'art. 560 c.p.c. in materia di liberazione dell'immobile pignorato da parte del debitore esecutato, che può essere attuata direttamente dal custode, cosicché si verrebbe a determinare un'indebita disparità di trattamento fra il debitore esecutato pieno proprietario che abita e risiede nell'immobile pignorato, in favore del quale opererebbe sempre l'art. 54ter non essendo necessario il giudizio di divisione, e il debitore esecutato proprietario pro quota che invece, a parità di condizioni residenziali e abitative, non potrebbe beneficiare della sospensione per la sola ragione che la vendita del bene pignorato si è svolta nel giudizio incidentale divisionale;



ritenuto pertanto che, sussistendo nella fattispecie i presupposti oggettivi richiesti dall'art. 54ter D.L. 17/3/2020, n. 18, inserito dalla Legge (di conversione) del 24 aprile 2020, n. 27, poi modificato (dapprima) dall'art. 4, comma 1, primo periodo del D.L. 28/10/2020, n. 137 e (in seguito) dall'art. 13, comma 14, D.L. 31/12/2020, n. 183, ed in particolare costituendo l'immobile oggetto di vendita abitazione principale del debitore, che vi risiede con la moglie, vada ritenuta applicabile la sospensione necessaria prevista dalla norma, trattandosi nella fattispecie di interpretazione in via estensiva e non analogica

P.Q.M.

in accoglimento dell'istanza dispone la sospensione delle operazioni di vendita previste per il 04.02.2021 fino al 30.06.2021. Manda al professionista delegato per la fissazione di nuova asta in data successiva alla scadenza del periodo di sospensione.

Si comunichi agli istanti e al professionista delegato alla vendita,.

Bergamo, 02/02/2021

Il Giudice dell'Esecuzione
dott. Luca Fuzio

